

**STATO DI APPROVAZIONE**

PREPARATO	Responsabile Qualità	FIRMA	DATA
VERIFICATO			15.01.26
APPROVATO	D.G.		15.01.26

**ELENCO DELLE REVISIONI**

REVISIONE	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
01	15.05.2025	Prima emissione
02	15.01.2026	Correzione riferimenti
03		
04		
05		



**Salesiani**  
PER LA FORMAZIONE  
PROFESSIONALE  
ITALIA NORD EST

## **REGOLAMENTO ALLIEVI**



## SOMMARIO

<b>SOMMARIO .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Regolamento di Disciplina .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Norme generali di comportamento .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.    Rispetto dei tempi .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2.    Assenze .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3.    Entrate ed uscite dalla scuola .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4.    Comportamento a scuola e rispetto delle persone .....</b>	<b>8</b>
<b>3. Norme specifiche .....</b>	<b>9</b>
<b>3.1    Divieto di fumo .....</b>	<b>9</b>
<b>3.2    Uso di cellulari e dispositivi multimediali .....</b>	<b>9</b>
<b>3.3    Gravi offese e bestemmia .....</b>	<b>9</b>
<b>3.4    Introduzione di pornografia /o uso di alcolici e sostanze stupefacenti .....</b>	<b>10</b>
<b>3.5    Beni personali e furto .....</b>	<b>10</b>
<b>3.6    Bullismo .....</b>	<b>10</b>
<b>3.7    Rispetto degli ambienti e dei materiali .....</b>	<b>10</b>
<b>3.8    Accesso e uso dei locali .....</b>	<b>10</b>
<b>3.9    Raccolta differenziata .....</b>	<b>11</b>
<b>3.10    Danneggiamento di locali e attrezzature .....</b>	<b>11</b>
<b>3.11    Uso dei mezzi informatici e privacy .....</b>	<b>11</b>
<b>4. Sanzioni e Modalità di applicazione .....</b>	<b>11</b>
<b>4.1    Introduzione .....</b>	<b>11</b>
<b>4.2    Mancanze .....</b>	<b>12</b>
<b>4.3    Sanzioni .....</b>	<b>13</b>
<b>4.3.1    Sanzioni alternative .....</b>	<b>14</b>
<b>4.4    Organi disciplinari .....</b>	<b>14</b>
<b>4.4.1    Organo di Garanzia .....</b>	<b>15</b>
<b>4.5    Il procedimento disciplinare .....</b>	<b>15</b>
<b>4.6    Comunicazione delle sanzioni .....</b>	<b>17</b>
<b>4.8    Impugnazioni .....</b>	<b>17</b>
<b>4.9    Quadro riassuntivo delle mancanze e delle sanzioni .....</b>	<b>19</b>
<b>5. Obblighi di Segnalazione e Denuncia .....</b>	<b>22</b>

<b>6. Somministrazione di Medicinali .....</b>	<b>22</b>
<b>7. Regolamenti Specifici.....</b>	<b>24</b>
<b>7.1 Regolamento Bullismo e Cyberbullismo .....</b>	<b>24</b>
Il Direttore o Responsabile Disciplina .....	25
Il Referente del bullismo e cyberbullismo .....	26
Il Collegio Formatori.....	26
Il Consiglio di classe .....	26
Il Formatore.....	26
I Genitori .....	26
Gli Allievi.....	27
Precisazioni.....	27
<b>7.2       Regolamento visite tecnico-didattiche .....</b>	<b>28</b>
<b>7.3       Regolamento divieto di fumo .....</b>	<b>29</b>
<b>8. VALIDITÀ E INTEGRAZIONI.....</b>	<b>29</b>

## 1. Regolamento di Disciplina

Gli studenti, come titolari del diritto della “libertà di apprendimento”, sono protagonisti primari del cammino formativo, partecipano in modo costruttivo all’elaborazione e attuazione di esso, nelle forme rese progressivamente possibili dal maturare dell’età e con le caratteristiche loro proprie di autenticità ed entusiasmo.

Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse della scuola secondaria (DPR 249/98 e successive modifiche ed integrazioni), nel quale la scuola è definita come *“luogo di formazione e di educazione mediante lo studio ... comunità di dialogo, ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutti gli aspetti”*.

I valori democratici di riferimento nella vita della comunità scolastica sono quelli espressi dalla nostra Costituzione e si basano sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il “Regolamento di Disciplina”, nell’individuare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, intende porsi non solo come strumento sanzionatorio di comportamenti scorretti, ma come strumento di promozione di comportamenti e atteggiamenti responsabili sia a livello individuale che collettivo, nella convinzione che il rispetto della legge a tutti i livelli è strumento esso stesso per la promozione del diritto alla cittadinanza e allo studio. Per questo motivo tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare i rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

Il Regolamento di Disciplina, nell’individuare le sanzioni e gli organi competenti a comminarle, si pone come strumento di trasparenza e di garanzia.

Tutte le disposizioni si applicano anche nel caso in cui le lezioni o parte di esse si svolgano con la didattica a distanza e nel caso in cui l’allievo stia frequentando il periodo di stage/tirocinio. In quest’ultimo caso, le mancanze gravi o reiterate potranno essere sanzionate con la sospensione dell’attività in azienda.

## 2. Norme generali di comportamento

“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio”. (D.P.R. 249/1998 Art. 3 Comma 1)

Per raggiungere gli obiettivi formativi che la Comunità Educativa propone è indispensabile osservare alcune norme e mantenere un comportamento educato che è anzitutto scelta personale e responsabile di ogni persona.

1. Il rispetto della persona è essenziale: in classe, in laboratorio, nei cortili e nei vari ambienti di vita comune, l’atteggiamento deve essere corretto ed educato nel rispetto del lavoro di insegnanti e compagni; è bene inoltre evitare manifestazioni di affetto ed effusioni non consone al contesto scolastico.
2. Il decoro e la cura della propria persona nell’abbigliamento, nella pulizia personale e nel linguaggio sono segno di rispetto.
3. Una condotta corretta ed educata deve essere mantenuta anche nel venire e tornare da scuola ed entro i mezzi di trasporto a tutela del buon nome della Scuola.
4. È segno di maturità personale oltre che dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e le attrezzature in quanto tali beni sono a servizio di tutta la comunità educativa.
5. Ogni allievo della scuola deve accettare e impegnarsi su tutte le materie di corso. Pertanto non potrà rifiutare la presenza, la valutazione e le relative verifiche in una o più materie. Altrimenti sarà soggetto a sanzione disciplinare.

Il Direttore, gli insegnanti e ogni adulto parte della Comunità Educativa hanno il diritto e il dovere di intervenire in qualsiasi momento a tutela della disciplina, della buona educazione e dell’identità della scuola.

Strumenti privilegiati di comunicazione sono:

- A. LIBRETTO PERSONALE (se adottato dalla Scuola): il libretto è personale e riservato, costituisce per l’allievo il documento ufficiale per le relazioni scuola/famiglia e ha valore giuridico.

In particolare serve:

- alla famiglia per giustificare assenze e ritardi, per richiedere permessi di uscita anticipata, per informazioni ed appuntamenti con gli insegnanti;
- alla Direzione della scuola ed agli insegnanti per comunicare con la famiglia.

Esso verrà consegnato all’inizio dell’anno formativo e dovrà essere firmato da uno o entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà. Tale persona provvederà in seguito a firmare ogni comunicazione. L’allievo deve avere cura del libretto evitando disegni, cancellature e scritte e dovrà portarlo sempre con sé per esibirlo ad ogni richiesta degli insegnanti. In caso di smarrimento, danneggiamento o esaurimento degli spazi per le giustificazioni dovrà essere acquistato un duplicato al costo stabilito dalla Scuola. Falsificazioni e contraffazioni saranno disciplinariamente sanzionate come riportato nella relativa tabella. Si raccomanda ai genitori di controllarlo regolarmente, almeno una volta alla settimana.

B. REGISTRO ONLINE: è lo strumento primario di comunicazione scuola/famiglia per quanto riguarda:

- a) le valutazioni e il rendimento scolastico
- b) la programmazione e le attività didattiche
- c) il calendario scolastico
- d) le comunicazioni e gli avvisi
- e) le note disciplinari
- f) le assenze, i ritardi e le uscite fuori orario
- g) la prenotazione del colloquio individuale con gli insegnanti

L'accesso al portale è possibile mediante l'utilizzo di username e password personali, fornite dalla scuola alla famiglia e all'allievo. Si raccomanda ai genitori di controllarlo regolarmente per poter monitorare l'andamento scolastico del figlio e/o apporre le apposite firme richieste in caso di comunicazioni.

## 2.1. Rispetto dei tempi

Durante l'orario scolastico, compresi gli intervalli, l'allievo deve essere sempre presente a Scuola. È richiesta la massima puntualità all'inizio e alla ripresa delle lezioni dopo l'intervallo, la pausa pranzo e dopo la ricreazione pomeridiana. L'ingresso e l'uscita dai rispettivi ambienti scolastici, è regolato dal suono della campanella. È vietato allontanarsi dalla Scuola, anche durante l'intervallo, la pausa pranzo o la ricreazione, senza previa autorizzazione del Direttore o del suo Delegato.

L'esonero dalla parte pratica di educazione motoria (parziale o totale) deve essere chiesto al Direttore o suo delegato con domanda scritta della famiglia o con certificato medico, laddove richiesto. Tuttavia l'alunno è tenuto alla presenza alla lezione.

## 2.2. Assenze

Dopo ogni assenza lo studente deve presentare al Direttore (o suo delegato) nella prima ora del giorno di rientro giustificazione sul registro on line o scritta sul libretto personale, firmata dai genitori o da chi ne fa le veci anche se l'allievo è maggiorenne. Nel caso in cui la firma sia diversa da quella depositata in calce al libretto, le assenze non saranno giustificate.

L'assenza prolungata per ragioni diverse dalla malattia deve essere concordata con il Direttore o suo delegato in anticipo.

L'allievo privo di giustificazione o con giustificazione incompleta, oltre il secondo giorno dal rientro a scuola, non sarà ammesso alle lezioni, e, se minore, avrà l'obbligo di permanere nei locali della scuola. In tal caso, il Direttore (o suo delegato) si riserverà di contattare la famiglia, così come nel caso di assenze ricorrenti o con motivazioni poco chiare.

Si precisa che le assenze sono conteggiate in ore e non in giorni, pertanto sono calcolate come assenza anche le ore di entrata posticipata e di uscita anticipata rispetto all'orario scolastico.

Ai sensi della normativa regionale il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno il 75% dell'orario annuale, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla

classe successiva o all'esame finale.

### 2.3. Entrate ed uscite dalla scuola

L'ingresso e l'uscita in orari diversi da quelli regolari devono essere richiesti mediante permesso debitamente firmato sul libretto scolastico e vistato dal Direttore o dal suo delegato. La giustificazione dovrà essere presentata all'insegnante di classe o al Referente Disciplina.

- gli allievi in ritardo rispetto all'orario di inizio sprovvisti di permesso firmato dalle famiglie potranno essere ammessi in aula dal Direttore o dal suo delegato. Sono comunque tenuti a presentare il giorno successivo, o al massimo entro due giorni, regolare giustificazione. Qualora ciò non avvenga, verranno immediatamente avvise le famiglie.
- se a causa di valida motivazione, lo studente dovesse avere la necessità di un permesso permanente di entrata/uscita fuori orario, dovrà farne richiesta specifica al Direttore o suo delegato.
- per le uscite programmate prima del termine delle lezioni, l'alunno dovrà presentare richiesta dei genitori, o di chi ne fa le veci, al Direttore o suo delegato, prima dell'inizio della prima ora.
- le uscite anticipate dovute ad indisposizione saranno consentite solo in presenza del genitore; nel caso di alunni maggiorenni, saranno autorizzate dopo che il direttore o un suo delegato di segreteria avrà preavvertito la famiglia e ricevuto il consenso scritto della famiglia, anche via mail o sms.
- Nel caso di uscite anticipate, qualora si presentasse a Scuola un soggetto terzo per prelevare lo studente, questo dovrà essere accompagnato da delega firmata dai genitori i quali, se non avessero preventivamente comunicato l'autorizzazione alla segreteria, saranno immediatamente contattati per verificarne la veridicità. Nel caso siano irraggiungibili telefonicamente non sarà consentita l'uscita anticipata dello studente.

### 2.4. Comportamento a scuola e rispetto delle persone

“Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Direttore, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi”. (D.P.R. 24.6.1998 Art. 3 Comma 2).

Per raggiungere gli obiettivi formativi che la Comunità Educativa propone è indispensabile anzitutto mantenere un comportamento corretto ed educato, scelta personale e responsabile di ogni allievo.

Il rispetto della persona è indispensabile in classe, in laboratorio, nel cortile e nei vari ambienti di vita comune, verso gli insegnanti e i compagni.

L'allievo dovrà mantenere un comportamento adeguato e consono agli ambienti, secondo la buona educazione e le indicazioni dei docenti (non si mangia, non si mastica chewing gum, si chiede la parola per parlare, non ci si dondola sulla sedia, ecc.).

È vietato introdurre riviste o altro materiale in forma cartacea o digitale, offensivi della dignità della persona e contrari ai principi morali ed educativi dell'Istituto.

L'abbigliamento è una manifestazione del rispetto dell'ambiente e delle persone che vi operano. Lo studente/alunno deve avere un abbigliamento decoroso e rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'istituzione.

Durante le lezioni l'allievo deve usare un linguaggio corretto, evitare ogni aggressività, parole offensive e bestemmie. Deve rispettare il lavoro degli insegnanti, del personale ausiliario e dei compagni.

Lo studente deve mantenere il posto assegnato ed essere munito di tutto il materiale necessario per la giornata; non si accettano richieste di uscita durante le lezioni al fine di prelevare il materiale da altre aule né è consentito di lasciarlo in deposito presso le stesse.

Le uscite per recarsi ai servizi sono possibili solo durante le ore indicate dagli insegnanti, uno per volta; qualsiasi richiesta di uscita sarà comunque valutata in maniera obiettiva dall'insegnante. Il cellulare deve essere spento e riposto secondo le indicazioni dei docenti. Gli allievi espulsi dall'aula devono sostare nell'ambiente indicato dagli insegnanti (fuori dall'aula o nell'ufficio del Direttore o del Responsabile ad esempio). Gli studenti sono tenuti a seguire scrupolosamente le disposizioni impartite dai docenti in materia antifortunistica ed i regolamenti specifici dei vari laboratori.

Durante l'intervallo, la pausa pranzo e la ricreazione gli allievi utilizzeranno esclusivamente gli spazi indicati, opportunamente sorvegliati dagli insegnanti a tutela della sicurezza.

### **3. Norme specifiche**

#### **3.1 Divieto di fumo**

Secondo la legislazione vigente è assolutamente vietato fumare all'interno della scuola, sia nei locali interni compresi corridoi e servizi che nei cortili, qualsiasi tipo di sigarette: commerciali, non commerciali, elettroniche. Per i trasgressori si prenderanno le sanzioni previste successivamente come da allegato al presente Regolamento al paragrafo 4.3.

#### **3.2 Uso di cellulari e dispositivi multimediali**

Ne è consentito l'uso solo durante le ricreazioni e la pausa pranzo. Durante le lezioni i cellulari e tutti i dispositivi multimediali non inerenti all'attività formativa devono essere spenti e riposti nello zaino o in apposito spazio/contenitore, secondo le indicazioni dei docenti. Se i telefoni o altri dispositivi vengono trovati accesi o se l'attività didattica viene interrotta dal suono di un cellulare o altro dispositivo, se ne prevede il ritiro e la comunicazione ai genitori al fine di concordarne la restituzione.

#### **3.3 Gravi offese e bestemmia**

È assolutamente vietato offendere qualsiasi persona con azioni o parole improprie che possano ledere la sensibilità e l'onore o siano discriminatorie per razza, lingua, religione, sesso. È assolutamente vietato bestemmiare in qualsiasi ambiente.

### **3.4 Introduzione di pornografia /o uso di alcolici e sostanze stupefacenti**

È vietato introdurre, utilizzare o diffondere materiale offensivo della persona sia sotto forma cartacea che multimediale. È fatto divieto di introdurre e utilizzare qualsiasi bevanda alcolica o sostanza stupefacente (droga).

### **3.5 Beni personali e furto**

È vietata la sottrazione o la ricettazione di qualsiasi bene della scuola nonché il furto ai danni di terzi. Si invita a non portare a scuola oggetti di valore non attinenti all'attività didattica. La scuola non è tenuta in alcun modo a ricevere e custodire i beni personali degli allievi, tra cui abbigliamento, libri, mezzi di locomozione, ecc., né assume alcuna responsabilità o risponde della loro custodia, conservazione e sottrazione, qualora siano portati o introdotti all'interno della Scuola. È fatto obbligo agli stessi allievi di apprestare tutte le cautele necessarie per impedire a loro carico qualsiasi evento dannoso.

La Famiglia è altresì al corrente che gli armadietti degli spogliatoi ed altri eventuali cassetti, chiudibili a chiave o non chiudibili, sono e restano sempre di proprietà della scuola, che li concede in prestito d'uso agli allievi. Il Direttore della Scuola si riserva la possibilità di effettuare spostamenti per necessità logistico-organizzative, anche qualora queste ne comportino l'apertura.

### **3.6 Bullismo**

Ogni condotta riferibile a comportamenti classificabili come bullismo o cyberbullismo sarà trattata e sanzionata secondo quanto previsto dal Regolamento Specifico riportato nel paragrafo 7.1 e adottato dalla scuola.

### **3.7 Rispetto degli ambienti e dei materiali**

“Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola” (D.P.R. 249/1998 Art. 3 Comma 6).

“Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture scolastiche, compresi i locali mensa, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola” (D.P.R. 249/1998 Art.3 Comma 5).

### **3.8 Accesso e uso dei locali**

Ogni aula deve essere usata per il solo scopo didattico; non è consentito, quindi, affiggere poster, locandine, manifesti non in sintonia con l’ambiente. La stessa bacheca di classe, se presente, deve essere utilizzata solo per le comunicazioni scolastiche. Non è consentito inoltre lasciare in aula, al termine delle lezioni, materiale scolastico e/o utile allo svolgimento delle attività motorie o di laboratorio. Al cambio dell’ora tutti gli studenti devono rimanere in classe. Durante gli intervalli, la pausa pranzo e la ricreazione, nessuno può rimanere o accedere all’aula/laboratorio senza la presenza di un insegnante. Durante gli spostamenti tra i vari ambienti la classe deve rimanere compatta, evitando schiamazzi e comportamenti contrari alla sicurezza come correre per i corridoi e le scale.

L'accesso alla segreteria è consentito agli allievi solamente al di fuori delle lezioni e in base all'orario previsto.

### 3.9 Raccolta differenziata

Secondo la legislazione vigente è obbligatorio differenziare la raccolta dei rifiuti usufruendo degli appositi contenitori dislocati nelle aree comuni della scuola. Presso le aule saranno disponibili esclusivamente i contenitori di raccolta carta e secco non riciclabile. Per le modalità di differenziazione si dovrà fare riferimento ai cartelli esplicativi esposti.

### 3.10 Danneggiamento di locali e attrezzature

In caso di danneggiamento o manomissione l'allievo responsabile e la sua famiglia sono tenuti a risarcire il danno arrecato. Nel caso in cui il responsabile non sia individuabile con sicurezza, il risarcimento in quota parte può essere richiesto a ogni studente che utilizza tale locale o attrezzatura.

### 3.11 Uso dei mezzi informatici e privacy

È vietata senza autorizzazione della Direzione o di un suo delegato (docente), la realizzazione di immagini o registrazioni audio-video all'interno della scuola compresa la registrazione delle lezioni. È vietato l'uso fraudolento di mezzi informatici, anche personali, quali rete wi-fi, internet, mail, social network nei confronti della scuola e/o dei compagni. Viene considerata mancanza grave la diffusione tramite posta elettronica, WiFi, chat, social network, ecc. di materiale multimediale atto ad offendere la dignità delle persone o il prestigio della Scuola. Sarà richiesta l'immediata rimozione del materiale inserito e saranno presi provvedimenti disciplinari in base alla gravità del fatto, anche in sede giuridica.

**Accesso ad Internet e password personale:** per accedere ai servizi informatici della scuola viene assegnata, ad ogni allievo, una password strettamente personale non cedibile a terzi. L'utilizzo di una password altrui comporta la sospensione dei servizi informatici e sanzioni disciplinari. Se necessario per le attività didattiche, la scuola può fornire l'accesso a Internet. L'utilizzo di Internet ed il download devono essere sempre preventivamente autorizzati dal docente.

È vietata e oggetto di interventi disciplinari la navigazione in siti che abbiano contenuti contrari all'ispirazione e all'orientamento della scuola. A tale scopo tutto il traffico viene monitorato.

## 4. Sanzioni e Modalità di applicazione

### 4.1 Introduzione

La responsabilità disciplinare è personale.

Essa è assunta per mancanze disciplinari, le quali sono costituite dai comportamenti dello studente considerati reato dalla vigente legislazione ovvero che violano i doveri stabiliti dall'art. 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 o quelli contenuti nei punti precedenti del presente Regolamento ovvero le violazioni del progetto educativo.

## 4.2 Mancanze

### In ogni caso sono considerate mancanze lievi:

Reiterata dimenticanza del libretto personale; ritardi ripetuti non dovuti a oggettivi problemi di trasporto; ritardi al rientro dall'intervallo o al cambio dell'ora; mancata o non tempestiva presentazione della richiesta di giustificazione in caso di assenza; prolungamento senza motivo dell'uscita autorizzata dalla classe; sosta durante le ore di lezione nei corridoi e avanti ai distributori; interruzione ripetuta e deliberata della lezione, rendendo difficile il suo svolgimento con richieste immotivate o futili; disturbo della lezione anche chiacchierando con i compagni durante spiegazioni, interrogazioni e compiti in classe; richiesta ripetuta di uscita dall'aula senza valido motivo; indisponibilità a verifiche e valutazioni; mancato svolgimento dei compiti assegnati a casa. Comportamento non adeguato sui mezzi di trasporto, adozione di un abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico, mancanza materiale didattico, danneggiamento del tesserino di riconoscimento per negligenza, danneggiamento del libretto personale per negligenza, dimenticanza della chiave dell'armadietto personale, Dimenticanza temporanea utilizzo DPI.

### In ogni caso sono considerate mancanze gravi:

Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Uso del telefono cellulare o altri dispositivi elettronici non autorizzati durante le lezioni; uso di linguaggio volgare; imbrattamento di oggetti e ambienti della scuola; adozione di un linguaggio non adeguato all'ambiente scolastico; lancio di oggetti dalla finestra; fumare nei locali della scuola e nelle pertinenze; assenze ingiustificate ripetute; falsificazione della altrui firma; copiatura durante le verifiche; possesso non autorizzato delle credenziali di accesso alla rete internet della scuola di altri soggetti; manomissione del registro elettronico; diffusione in vario modo di scritti, immagini o filmati che siano lesivi del decoro e del buon nome della scuola o di persone legate a vario titolo ad essa; scrittura sui muri, porte, arredi, e attrezzature; rottura e/o danneggiamento di vetri, porte, muri, arredi, attrezzature, libri e oggetti vari; incisioni su banchi, porte, muri; sottrazione di beni, valori e oggetti, manomissione e/o distruzione di beni della scuola, la bestemmia, le minacce, le percosse e le ingiurie rivolte al personale della scuola o ad altri studenti sia in forma scritta che verbale, danneggiamento intenzionale del libretto personale, uscita dalla scuola senza permesso.

### In ogni caso sono considerate mancanze gravissime:

Tenere, ripetutamente nel corso del tempo, comportamenti offensivi e/o aggressivi individualmente o in gruppo ai danni di uno o più alunni con lo scopo di esercitare un potere o un dominio su di essi, attraverso aggressioni fisiche (percosse, spinte, prepotenze fisiche), verbali (ingiurie, diffamazioni, ricatti, intimidazioni, vessazioni, insulti) o indirette. Tali comportamenti sono puniti anche se tenuti attraverso varie forme di comunicazione social e comunque on line e comunque mediante uso di dispositivi elettronici, e quindi indipendentemente dal loro verificarsi nell'arco temporale della presenza a scuola, rilevando esclusivamente l'essere posti in essere a danno di altri membri della comunità scolastica. L'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, le lesioni fisiche a persone; tenere comportamenti astrattamente configurabili come reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.). La falsificazione e/o il fraudolento utilizzo di profili social altrui. Per i comportamenti che non rientrano nelle esemplificazioni sopra riportate, si adotterà, per quanto possibile, il criterio dell'analogia.

#### 4.3 Sanzioni

In relazione alle mancanze disciplinari e alla loro gravità, possono essere applicate, anche cumulativamente, le seguenti sanzioni:

- a. Il richiamo verbale;
- b. Il richiamo scritto con annotazione sul registro di classe/libretto personale visibile alla sola famiglia;
- c. Ammonizione scritta del Direttore;
- d. Sospensione con obbligo di frequenza;
- e. La sospensione temporanea dalle lezioni e dalla frequenza della scuola, fino ad un massimo di giorni 15;
- f. Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni;
- g. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- h. L'esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di qualifica.

Rimane salva la sanzione amministrativa per chi non ottempera al divieto di fumo nei locali scolastici e nelle pertinenze.

**Le infrazioni lievi sono sanzionate dal docente che le rileva con il richiamo verbale e/o scritto.** Nel caso di recidiva o nel caso in cui le circostanze lo richiedano, viene irrogata la sanzione dell'ammonizione scritta del Direttore o di un suo delegato.

**Le infrazioni gravi vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni.** È possibile, in considerazione del caso specifico, che la sospensione dalle lezioni sia con obbligo di frequenza, vale a dire che l'allievo ha l'obbligo di recarsi a scuola, ma non è ammesso alle lezioni, facendo attività alternative.

**L'allontanamento dello studente può essere disposto anche quando ha commesso reati gravi o il suo comportamento costituisca pericolo per l'incolumità delle persone:** in tal caso la durata sarà commisurata alle esigenze della situazione e l'atto viene adottato dal Direttore con procedura d'urgenza, fatta salva la necessità di confermare l'allontanamento.

Le infrazioni gravissime vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, per un periodo superiore a 15 giorni.

La sanzione che provoca l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni può essere adottata se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- a. Devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) oppure deve concretizzarsi una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- b. Il fatto commesso dev'essere di tale gravità da richiedere una deroga all'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

La sanzione che provoca l'allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, oppure esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di qualifica, può essere adottata se ricorrono due condizioni:

- a. Dev'esserci una recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b. Non sono attuabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico.

L'eventuale ritiro dalla scuola e/o il trasferimento ad altra scuola non interrompe il procedimento disciplinare.

#### 4.3.1 Sanzioni alternative

Può essere prevista, anche in aggiunta alle sanzioni previste al punto 4.3, la possibilità di prestare attività a favore della comunità scolastica. Le attività previste consistono nel supportare e agevolare i servizi offerti dalla scuola, in linea con il progetto educativo della scuola. A titolo di esempio le attività possono essere: volontariato; pulizia ambienti; piccole manutenzioni; attività di ricerca e studio con approfondimenti relativi ai fatti accaduti, lavori di Segreteria, nel pieno rispetto del Regolamento sulla privacy (GDPR 2016) e delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09).

#### 4.4 Organi disciplinari

Gli organi che irrogano sanzioni disciplinari possono essere individuali (formatore, responsabile disciplina e Direttore) e collegiali (Consiglio di disciplina).

Le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla scuola possono essere adottate solo dal Consiglio di disciplina. Gli Organi disciplinari collegiali si riuniscono in presenza o, nel caso di divieto di riunione, a distanza.

In particolare:

- le sanzioni di cui alle lettere a. e b. del paragrafo 4.3 sono irrogate dal formatore che rileva una infrazione che, a suo parere, non rivesta carattere di gravità;
- le sanzioni di cui alle lettere c. e d. del paragrafo 4.3 sono irrogate dal Direttore o da un suo delegato su segnalazione del singolo formatore o del consiglio di classe;
- le sanzioni di cui alle lettere e., f., g. e h. del paragrafo 4.3 sono irrogate dal Consiglio di disciplina;

- le sanzioni per infrazioni commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

La scelta della sanzione alternativa va effettuata dall'organo competente ad irrogare la sanzione principale, in relazione ai bisogni educativi emersi nel caso specifico e previo consenso dell'alunno o dei suoi genitori, se minorenne. L'organo competente ad infliggere sanzioni di un certo grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

#### 4.4.1 **Organo di Garanzia**

L'Organo di Garanzia Interno all'Istituto è costituito da un coordinatore di settore, che lo presiede, da due formatori designati dal Collegio formatori, dal Presidente del Comitato Genitori e da uno studente maggiorenne nominato Rappresentante di Istituto; nel caso di impossibilità di designare lo studente maggiorenne viene elevato a due la rappresentanza dei genitori (vice presidente Comitato genitori). I membri durano in carica un anno scolastico. L'Organo di garanzia è competente a decidere sui ricorsi in materia disciplinare e sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del D.P.R. 24.06.1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti", anche contenute nel Regolamento dell'Istituto e a formulare proposte alla Direzione o al Responsabile Disciplina in merito ad eventuali modifiche al presente Regolamento per adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Patto educativo di Corresponsabilità. In caso di incompatibilità di un membro (in quanto interessato ai fatti oggetto di decisione o membro dell'organo che ha inflitto la sanzione), questo verrà sostituito dal membro supplente. La sostituzione opera anche in caso di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). L'Organo di Garanzia è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La riunione dell'Organo di garanzia è valida anche a distanza, qualora non sia possibile l'incontro in presenza.

#### 4.5 **Il procedimento disciplinare**

Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a. e b. del presente Regolamento sono assunte dal formatore dopo aver esplicitato con chiarezza al singolo alunno le motivazioni che lo inducono ad adottare il provvedimento: in caso di contestazione da parte dell'allievo il tutto deve essere verbalizzato sul registro di classe o nel registro on-line.

Salvo i casi di irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere a. e b., il procedimento disciplinare è avviato dal Direttore o suo delegato in forma semplificata per le sanzioni di cui alle lettere c. e d. mediante contestazione scritta e dettagliata nel libretto; la sanzione disciplinare è comunicata con provvedimento scritto e sottoscritto dal Direttore e consegnato all'allievo in duplice copia (una per la famiglia e una che dovrà essere restituita in Direzione firmata dal genitore o da chi ne fa le veci).

Per le sanzioni di cui alle lettere e., f., g. e h. il Direttore predisponde comunicazione scritta dell'avvio del procedimento contenente:

- Indicazione sommaria del fatto;
- Avviso della convocazione davanti al Consiglio di disciplina con indicazione di data, ora e sede;

- Avviso della possibilità di esercitare il diritto di difesa, anche con l'audizione personale o l'assistenza di persona di fiducia e di prendere visione e/o estrarre copia;
- L'individuazione del responsabile dell'istruttoria.

La convocazione è comunicata tempestivamente allo studente maggiorenne e/o ai genitori, se minorenne.

Il Consiglio di disciplina, di fronte a fatti gravi, deve essere convocato nel più breve tempo possibile da parte del Direttore, compatibilmente con le esigenze di difesa e, comunque, non oltre tre giorni. L'alunno minorenne che accetta di intervenire al procedimento deve essere accompagnato dal genitore o chi ne fa le veci. Ogni alunno sottoposto a procedimento disciplinare ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.

Il Direttore o suo delegato provvederà nell'immediatezza a dare comunicazione alla famiglia delle predette circostanze e della possibilità di presentare ricorso, che non sospende comunque il provvedimento, all'organo di garanzia entro il termine di 5 giorni decorrenti dal ricevimento del provvedimento disciplinare. Nel caso di presenza del genitore all'audizione, la comunicazione della sanzione deve prevedere anche i termini del ricorso e l'organo deputato a riceverlo. Può inoltre essere richiesta la sospensione della sanzione. Nel fascicolo del procedimento disciplinare vengono inserite tutte le informazioni raccolte, utili per accertare il fatto, con indicazione di eventuali testimoni in grado di riferire e le memorie scritte eventualmente depositate. Davanti al Consiglio di disciplina si procede all'audizione, se presenti, dello studente individuato come responsabile, degli esercenti la responsabilità genitoriale e di eventuali persone da questi indicate come difensori o testimoni e si annota l'eventuale richiesta di sanzione alternativa. All'esito dell'istruttoria, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di accertamento della responsabilità disciplinare sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente incolpato, irroga la relativa sanzione.

Della deliberazione viene redatto verbale contenente:

- a) L'indicazione dei componenti (presenti e assenti) e del segretario verbalizzante;
- b) Gli estremi dell'episodio;
- c) I nomi di eventuali testimoni e la sintetica esposizione dei fatti da loro riportati;
- d) Le ragioni dello studente passibile di sanzione;
- e) La motivazione del provvedimento finale;
- f) La sanzione disciplinare inflitta e l'eventuale sanzione alternativa;
- g) L'attività in favore della comunità scolastica nella quale è possibile convertire la sanzione;
- h) Il termine entro il quale è possibile impugnare il provvedimento avanti l'Organo di Garanzia Interno, pari a cinque giorni;
- i) la delibera è comunicata direttamente mediante consegna di copia scritta allo studente interessato e, se minorenne, agli esercenti la responsabilità genitoriale se presenti all'audizione; nel caso di assenza all'audizione, la delibera di cui sopra è inviata nel più breve tempo possibile e comunque entro

il giorno successivo attraverso il registro elettronico ed il libretto personale ed è inserita nel fascicolo personale dell'allievo con eventuale omissione dell'identità di terzi.

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro trenta giorni dall'avvio, prorogabili di ulteriori giorni quindici per esigenze istruttorie.

#### **4.6 Comunicazione delle sanzioni**

Delle sanzioni di cui alle lettere b. e c. del paragrafo 4.3 la famiglia è informata attraverso il registro elettronico e/o il libretto personale con firma di presa visione. Del provvedimento di cui alla lettera d è data comunicazione scritta alla famiglia, anche tramite il libretto personale dell'alunno, con firma di presa visione. Tutti gli altri provvedimenti adottati devono essere integralmente comunicati per iscritto alla famiglia, con lettera da inserire in copia agli atti della scuola e nel fascicolo personale dell'alunno. Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello studente e, come quest'ultimo, lo seguono in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio ad altra tipologia di istruzione. Nel caso in cui nel testo della sanzione si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del Regolamento UE 679/2016, così come attuato dal Decreto Legislativo n.101 del 10/08/2018. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

#### **4.8 Impugnazioni**

Avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, entro cinque giorni dalla comunicazione, è ammesso, da parte di chiunque abbia interesse, ricorso scritto all'Organo di Garanzia Interno istituito dalla scuola, competente a decidere sui ricorsi in materia disciplinare o sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse.

Qualora il ricorrente chieda la sospensione della sanzione, spetta all'Organo di Garanzia per la decisione valutare se sussistano i requisiti del fumus boni iuris e del danno grave ed irreparabile.

L'Organo di Garanzia decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.

L'ammissibilità del ricorso, pena l'irricevibilità, è legata a:

- aspetti non presi in esame durante l'accertamento,
- carenza di motivazione,
- eccesso della sanzione.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa

l'astensione dal voto), può:

- a- confermare la sanzione,
- b- riformare la sanzione,

La riforma della sanzione a sua volta può comprendere una o più delle seguenti azioni:

- a- modifica parziale o totale;
- b- annullamento;
- c- remissione al medesimo organo irrogante per una nuova valutazione sulla base di nuovi criteri o evidenze;
- d- remissione ad altro organo irrogante qualora nella fase analitica sia emersa l'incompetenza dell'organo che ha inflitto la sanzione;

Il provvedimento dell'Organo di Garanzia Interno di applicazione della sanzione ha carattere definitivo.

#### 4.9 Quadro riassuntivo delle mancanze e delle sanzioni

Tipologia di mancanza	Fattispecie	Sanzione	Organo deputato a irrogare la sanzione	Regolamento paragrafo 4.3
Mancanze lievi	Reiterata dimenticanza del libretto personale; ritardi ripetuti non dovuti a oggettivi problemi di trasporto; ritardi al rientro dall'intervallo o al cambio dell'ora; prolungamento senza motivo dell'uscita autorizzata dalla classe; sosta durante le ore di lezione nei corridoi e davanti ai distributori; indisponibilità a verifiche e valutazioni; mancato svolgimento dei compiti assegnati a casa; rifiuto sistematico di farsi interrogare.	Richiamo verbale	Formatore	Lettera a.
Mancanze lievi	Mancata o non tempestiva presentazione della richiesta di giustificazione in caso di assenza; interruzione ripetuta e deliberata della lezione; disturbo della lezione anche chiacchierando con i compagni durante spiegazioni, interrogazioni e compiti in classe; richiesta ripetuta di uscita dall'aula senza valido motivo Per le fattispecie di cui alla lettera a, nel caso di inefficacia della precedente sanzione.	Richiamo scritto con annotazione sul registro di classe / libretto personale visibile alla sola famiglia	Formatore	Lettera b.
Mancanze gravi	Le stesse di cui sopra nel caso di aggravante costituita dalla frequenza con cui si ripete l'episodio ed inoltre nel caso di: uso del telefono cellulare o altri dispositivi elettronici non autorizzati durante le lezioni; uso di linguaggio volgare; imbrattamento di oggetti e ambienti della scuola; adozione di un abbigliamento e/o un linguaggio non adeguato all'ambiente scolastico; lancio di oggetti dalla finestra; fumare nei locali della scuola e nelle pertinenze.	Ammonizione scritta	Responsabile disciplina / Direttore CFP/SFP	Lettera c.

Mancanze gravi	Fumare nei locali della scuola e nelle pertinenze	Sanzione amministrativa	Delegato alla sanzione	
Mancanze gravi	<p>Assenze ingiustificate ripetute; copiatura durante le verifiche; scrittura sui muri, porte, arredi e attrezzature; rottura e/o danneggiamento di vetri, porte, muri, arredi, attrezzature, libri e oggetti vari; incisioni su banchi, porte, muri.</p> <p>Le precedenti nel caso di aggravante costituita dalla frequenza con cui si ripete l'episodio ed inoltre: falsificazione della altrui firma; possesso non autorizzato delle credenziali di accesso alla rete internet della scuola di altri soggetti; manomissione del registro elettronico; diffusione in vario modo di scritti, immagini o filmati che siano lesivi del decoro e del buon nome dell'istituto o di persone legate a vario titolo ad esso; sottrazione di beni, valori e oggetti, manomissione e/o distruzione di beni della scuola, la bestemmia, le minacce, le percosse e le ingiurie rivolte al personale della scuola ovvero ad altri studenti sia in forma scritta che verbale.</p>	<p>Sospensione con obbligo di frequenza nel caso di applicazione delle attenuanti</p> <p>Sospensione da 1 a 15 giorni</p>	<p>Responsabile disciplina / Direttore CFP/SFP</p> <p>Consiglio di disciplina</p>	<p>Lettera d.</p> <p>Lettera e.</p>
Mancanze gravissime	<p>Tenere, ripetutamente nel corso del tempo, comportamenti offensivi e/o aggressivi individualmente o in gruppo ai danni di uno o più alunni con lo scopo di esercitare un potere o un dominio su di essi, attraverso aggressioni fisiche (botte, spinte, prepotenze fisiche), verbali (ingiurie, ricatti, intimidazioni, vessazioni, insulti) o indirette (usare gli altri come mezzi piuttosto che attaccare la vittima in prima persona, ad es. con pettigolezzi fastidiosi e offensivi, l'esclusione sistematica di una</p>	<p>Sospensione uguale o superiore a 15 giorni</p> <p>Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico</p> <p>Esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione</p>	<p>Consiglio di disciplina</p>	<p>Lettera f.</p> <p>Lettera g.</p> <p>Lettera h.</p>

	<p>persona dalla vita di gruppo, ecc.). Tali comportamenti sono puniti anche se tenuti attraverso varie forme di contatto elettronico, e quindi indipendentemente dal loro verificarsi nell'arco temporale della presenza a scuola, rilevando esclusivamente l'essere posti in essere a danno di altri membri della comunità scolastica, l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, le lesioni fisiche a persone; tenere comportamenti astrattamente configurabili come reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.).</p>	<p>all'Esame di qualifica</p>		
<p>Si considera situazione aggravante il numero di volte con cui l'episodio si ripete (da 2 a più di 2). L'aggravante consente all'Organo di irrogare la sanzione prevista per la categoria superiore. Si considera attenuante l'atteggiamento di consapevolezza della mancanza in cui si è incorsi e l'acquisizione del parere favorevole del Coordinatore Pastorale in esito all'azione di recupero educativo.</p>				
<p>Le sanzioni per infrazioni commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni</p>				
<p>La scelta della sanzione alternativa va effettuata dall'organo competente ad irrogare la sanzione principale, in relazione ai bisogni educativi emersi nel caso specifico e previo consenso dell'alunno o dei suoi genitori, se minorenne.</p>				
<p>Le mancanze gravi o reiterate trovano corrispondenza nei provvedimenti disciplinari e relative sanzioni, se necessarie, anche nel caso in cui vengano commesse dall'allievo durante il periodo di tirocinio.</p>				

## 5. Obblighi di Segnalazione e Denuncia

Il Direttore della Casa e il Direttore della Scuola hanno la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l'esterno. E pertanto deve denunciare la notizia di reato trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente alla Procura della Repubblica competente o ad organi di Polizia Giudiziaria del territorio. Ciò vale sia nel caso in cui il minore sia vittima che autore del reato. I minori possono essere autori di reati, ossia degli stessi reati degli adulti. Nell'ambito scolastico gli episodi di bullismo concentrano intorno a sé la maggior parte dei reati commessi dagli alunni. Il bullismo in sé non è un reato, posto che nessuna disposizione se ne occupa esplicitamente: il bullismo, però, costituisce la somma e/o la ripetizione di reati previsti dall'ordinamento, quali la violenza privata, l'estorsione, ingiuria, la diffamazione, gli atti persecutori e discriminatori a sfondo razziale, politico o sessuale, la violenza fisica e/o sessuale, la realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico, gli atti vandalici e di danneggiamento, la detenzione a fine di spaccio e la cessione a qualunque titolo di stupefacenti. Quale che sia lo scenario, comunque, il Direttore, ricevuta notizia del reato, è obbligato a denunciare, senza ritardo, all'Autorità giudiziaria i reati procedibili d'ufficio commessi dagli studenti, verificatisi o rilevati all'interno dell'istituto, o comunque di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio ruolo.

La denuncia va effettuata quale che sia l'età dell'autore del reato (e quindi anche per i minori di anni 14): ogni valutazione circa il rilievo dell'imputabilità è rimessa esclusivamente all'Autorità giudiziaria. La denuncia può essere fatta sia in forma orale (presso gli uffici della Polizia di stato o dei Carabinieri che provvederanno direttamente alla verbalizzazione ed all'inoltro all'autorità giudiziaria competente) sia in forma scritta, con indicazione chiara del denunciante e sottoscrizione della stessa. La denuncia può anche essere trasmessa direttamente alla Procura presso il Tribunale dei minorenni. Nella denuncia devono essere presenti tutti i dati acquisiti e disponibili (oltre al "racconto" del fatto, l'identità delle persone coinvolte, le modalità di acquisizione della notizia di reato, ecc.) con indicazione delle persone a conoscenza dei fatti o testimoni degli stessi. Anche in questo caso, la denuncia va fatta senza ritardo in rapporto alla gravità dei fatti.

## 6. Somministrazione di Medicinali

La scuola non è autorizzata a somministrare alcun medicinale. Nel caso di alunni con patologie che necessitano l'assunzione di farmaci di mantenimento o a scopo profilattico, la famiglia può richiedere la collaborazione della scuola. Il riferimento per la gestione di questo problema è costituito dalle Linee Guida per la somministrazione di farmaci a scuola dei Ministero del Lavoro e MIUR del 25.11.05. Le situazioni nelle quali è ammessa la somministrazione sono quelle che non richiedono competenze specialistiche di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica. In ogni caso è previsto che la scuola debba acquisire richiesta formale dei genitori e certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere che specifici modalità e tempi di somministrazione, posologia e regole di conservazione. L'organizzazione di questo "servizio" spetta al Direttore o suo delegato, che dovrà verificare la disponibilità tra il proprio personale innanzitutto tra gli addetti PS. E' opportuno, in casi particolari, prevedere anche un addestramento "in situazione" da parte del medico curante. La scuola provvede a individuare locali idonei per la somministrazione e tenuta dei farmaci, e il Direttore o suo delegato ne autorizzerà l'accesso ai familiari, in caso possano provvedere autonomamente.

Il rifiuto da parte del personale scolastico di assumere questo incarico per paura delle eventuali conseguenze non trova giustificazione, dal momento che non è riconosciuta alcuna responsabilità a loro carico, se sono state seguite correttamente le indicazioni del medico, mentre potrebbe configurarsi come omissione di soccorso (art. 593 CP) la mancata somministrazione secondo le procedure previste.

Usufruiscono di tale “servizio” gli allievi con malattia cronica (patologia che non guarisce e che richiede terapia di mantenimento, es. asma, diabete), in cui i farmaci devono essere assunti con orari e posologia costanti, ma anche quegli allievi che sono affetti da patologie che possono comportare urgenze (es. convulsioni, shock anafilattico) prevedibili, con manifestazioni corrispondenti a quelle previste e descritte dal medico, in cui i farmaci devono essere somministrati con la modalità e la posologia prescritte. Nel caso che l’urgenza non presenti i sintomi descritti dal medico o riguardi un allievo per il quale non è stata avanzata alcuna richiesta, la gestione spetterà all’addetto PS e non dovrà essere somministrato alcun farmaco.

Per la somministrazione di farmaci, la scuola provvederà ad acquisire le certificazioni di seguito riportate secondo la propria procedura interna.

Certificazioni da acquisire per la somministrazione di farmaci agli allievi:

1. richiesta dei genitori motivata (somministrazione del farmaco non differibile in orario extrascolastico e impossibilità di provvedere autonomamente), in cui si autorizza il personale individuato dalla scuola a somministrare il farmaco al figlio, con la modalità e il dosaggio indicati dal medico

2. prescrizione medica intestata all’alunno recante:

- il nome commerciale del farmaco
- la modalità di somministrazione
- l’esatta posologia
- l’orario di somministrazione

3. istruzioni del medico curante, intestate all’alunno, indirizzate al Direttore o suo delegato, su posologia e modalità di somministrazione del farmaco in caso della comparsa di episodi acuti di cui devono essere descritti i sintomi e sui comportamenti da assumere nel caso il farmaco non risultasse efficace.

## 7. Regolamenti Specifici

### 7.1 Regolamento Bullismo e Cyberbullismo

Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di uno studente/alunno, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro studente/alunno, percepito come debole, definito “vittima” e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo è ritenuto mancanza grave o gravissima. Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete che in pochissimo tempo danneggia la reputazione della vittima in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyberbullismo è ritenuto mancanza gravissima. Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all’edificio e all’orario scolastico (es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa...), se conosciute dagli operatori scolastici (insegnante, Direttore) rientrano nelle azioni perseguitabili a scuola. Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi, omertosamente, mostra indifferenza a chi, all’interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva e chi comunque concorre alla condotta.

Nel 1996, la 498° Assemblea Mondiale della Sanità ha adottato la risoluzione WHA 49.25, in cui si dichiara che la violenza è un problema di salute pubblica di fondamentale importanza e in progressiva espansione in tutto il mondo. Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani (WHO 2014). È una violazione dei diritti umani, come sancito dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo (1989) incluso il diritto di un bambino o di un adolescente all’educazione e a crescere in un ambiente sereno e sicuro (Greene, 2006) (Risoluzioni OMS e ONU).

Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo.

Quest’ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla legge n.71 del 29 maggio 2017 (Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo); dalle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo (MIUR ottobre 2017);

- linee di orientamento MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06 (Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca (10 novembre 2006));
- dalle LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo 13/01/2021
- dalla Legge 17/05/2024 n.70
- dagli artt. 581(percossa)-582 (lesione personale)- 595 (diffamazione)—610 (violenza privata)- 612(minaccia)-635 (danneggiamento) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043 (risarcimento per il fatto illecito)-2047 (danno cagionato all’incapace) -2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte) Codice Civile Azioni specifiche

La scuola ha adottato un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo definendo la responsabilità delle varie figure coinvolte.

### Il Direttore o Responsabile Disciplina

- individua attraverso il Collegio dei Formatori un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell’area dell’informatica, partendo dall’utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede eventuali corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

-prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

### **Il Referente del bullismo e cyberbullismo**

- sarà comunicato agli allievi e alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico;
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

### **Il Collegio Formatori**

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

### **Il Consiglio di classe**

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

### **Il Formatore**

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni da intraprendere con gli studenti.

### **I Genitori**

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;

-conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

### Gli Allievi

-sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come educatori tra pari;

-imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;

-non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici- immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

-durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

### Precisazioni

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo e cyberbullismo per i quali si dispongono le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina con percorso di mediazione e relativa segnalazione alle autorità competenti:

Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, caluniosi e denigratori;
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line;

- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Ulteriori comportamenti rientranti nella fattispecie previste dalla legge 71/2017.

Una volta accertato quanto sopra, “salvo che il fatto costituisca reato, (...) il direttore o il formatore delegato che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. (art. 5 comma 1 L.71/2017).” Così come previsto dal Regolamento di disciplina, le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Disciplina. La sospensione con obbligo di frequenza nel caso di applicazione delle attenuanti è irrogata dal Direttore.

## 7.2 Regolamento visite tecnico-didattiche

Per visite tecniche si intende l'uscita giornaliera per visitare aziende, impianti e realtà produttive al fine di verificare concretamente le conoscenze tecnologiche teoriche acquisite in classe.

Le visite culturali si definiscono come uscita giornaliera con lo scopo principale di visitare mostre, centri storici e mete naturalistiche e fornire agli alunni un momento di svago e socializzazione con i compagni.

Le giornate formative sono momenti di approfondimento, riflessione, di confronto su tematiche esistenziali anche attraverso esperienze ed attività concrete. Esse sono considerate fondamentali per la crescita morale e cristiana di ogni ragazzo.

Le visite tecnico-didattiche vengono programmate annualmente su richiesta del collegio docenti o del coordinatore di settore con l'obiettivo di promuovere un accrescimento culturale e/o professionale. La proposta di visita può essere estesa a più classi compatibilmente con l'organizzazione di tutte le attività formative.

Essendo a tutti gli effetti un'attività didattica, si caldeggi la presenza di tutti gli allievi, subordinata alla autorizzazione scritta dei genitori. Il consiglio di classe può escludere dalla partecipazione alla visita alcuni alunni o l'intera classe, per motivi disciplinari o altre motivazioni. La visita potrà essere annullata anche nel caso in cui si riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall'attività.

Gli allievi sono tenuti a rispettare le norme di buon comportamento e seguire le indicazioni date dagli accompagnatori. Non è consentito allontanarsi in autonomia dalla comitiva e devono essere accuratamente evitati e prevenuti comportamenti impropri. In caso di pernottamento agli allievi saranno indicati ulteriori modalità di comportamento ed orari a cui dovranno attenersi.

Durante le visite didattiche gli accompagnatori sono deputati al controllo del corretto comportamento; ogni eventuale mancanza sarà sanzionata come previsto dal Regolamento scolastico generale con in più l'aggravante dell'attività fuori dall'ambiente scolastico.

### 7.3 Regolamento divieto di fumo

Allo scopo di mantenere la scuola libera dal fumo, quest'ultima si impegna con interventi di natura educativa a promuovere comportamenti virtuosi, a richiamare in caso di violazione del divieto di fumo, a prendere provvedimenti di ambito scolastico, tra i quali, come previsto dal Regolamento, la sospensione dalle lezioni davanti a una mancanza ritenuta grave.

Gli allievi che, noncurante dei provvedimenti di cui sopra, si ostinino a fumare laddove sia espressamente vietato potrebbero far attivare il procedimento che porterà a irrogare la sanzione amministrativa prevista dall'impianto normativo in vigore. Il personale scolastico, specificamente incaricato, rileverà le violazioni che saranno poi comunicate e sanzionate dalla componente direttiva della scuola. Tutte le tecnicità di rilevazione, pagamento e di eventuale contestazione saranno esplicitate nei moduli di verbalizzazione che accompagneranno l'atto di notifica della sanzione.

In applicazione della normativa vigente (in particolare, art. 51 della Legge 3/2003, art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, più precedenti citati nel Verbale di accertamento), è vietato fumare in tutti gli ambienti scolastici e in tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche. Fatta salva l'eventuale gradualità di provvedimento, con motivazione educativa, cui si fa cenno in altre parti di questo Regolamento e nella struttura portante del progetto educativo salesiano, chi dovesse essere colto dal personale preposto a violare le disposizioni di cui sopra, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 55.00, estendibile a Euro 110.00, se la violazione dovesse essere stata commessa in presenza di donne in evidente stato di gravidanza, lattanti o bambini fino a 12 anni. Referente amministrativo per ricorsi, pagamenti e comunicazioni di mancata identificazione, rifiuto di accettazione del provvedimento e/o mancata presentazione di ricevuta di effettuato pagamento è il Prefetto competente con gli Uffici da egli predisposti. Tutte le specifiche amministrative si troveranno nell'apposita verbalistica che accompagnerà l'accertamento di illecito amministrativo di cui qui si scrive.

## 8. VALIDITÀ E INTEGRAZIONI

I regolamenti sopra descritti possono essere integrati o modificati con ulteriori specifiche indicazioni dai Responsabili della scuola al fine di tutelare il corretto svolgimento delle attività educative e formative.

Tutte le variazioni saranno prontamente comunicate agli allievi e quanto prima possibile anche alle famiglie.